



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MONZA**  
**III Sezione Civile**

Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 5322 del Ruolo Generale del 2010 assunta in decisione  
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 novembre 2010, promossa da:

G. B. e A. M.,

elettivamente domiciliati a Milano, via \*, presso lo studio dell'avv. \* che li  
rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso in opposizione;

- opposenti

nei confronti di  
F. Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante,  
elettivamente domiciliata a Milano, via \*, presso lo studio dell'avv. \* che la  
rappresenta e difende, in forza di procura generale in atti;

- convenuta opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni

omissis

**MOTIVI DELLA DECISIONE.**

I signori G. B. e A. M. si sono opposti al decreto ingiuntivo n 928/10, emesso dal T. Monza e not. il 24 marzo 2010, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.525,40 alla sig. B. e di euro 17.580,64 al sig. M., eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di quello di Milano e, in via gradata, di quello di Firenze e chiedendo, per tale ragione, la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituita la convenuta opposta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione degli opposenti poiché, nonostante l'atto di citazione fosse stato notificato in data 3 maggio 2010, la causa era stata iscritta a ruolo in data 10 maggio 2010 e dunque non entro il termine dimidiato previsto dall'art. 645. Contestava, quindi, l'eccezione d'incompetenza territoriale e, rilevata la pacifica esistenza dei fatti costitutivi, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.

L'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta opposta non è fondata.

Gli opposenti hanno concesso un termine a comparire superiore al minimo legale, senza essersi avvalsi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione.

E' pur vero che la Cassazione, con la recente sentenza del 9 settembre 2010, riformando *in peius* un orientamento consolidato della Suprema Corte, ha affermato il principio per cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione sono sempre dimezzati, a pena d'improcedibilità, anche in caso di assegnazione al convenuto opposto di un termine superiore al minimo indicato dall'art. 163 bis c.p.c.

Il principio, affermato con un *obiter dictum*, non è condivisibile e non viene applicato da questo Giudice che, pertanto, non reputa la necessità di rimettere in termini la parte opponente ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c.

La Corte, a cui la questione era stata rimessa dalla sezione Prima, che aveva segnalato l'eccessiva rigidità dell'orientamento precedente, poiché sanzionava con l'improcedibilità dell'opposizione la costituzione oltre i cinque giorni nei casi di assegnazione di un termine a comparire ridotto, ha motivato l'affermato principio dell'automatismo della riduzione dei termini di costituzione per il solo "fatto che l'opposizione sia stata proposta", con "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche".

Le anzidette esigenze, però, non si ravvisano, non solo nei casi di riduzione dei termini di comparizione, ma *a fortiori* nei casi in cui siano stati assegnati termini a comparire uguali o maggiori a quello minimo legale di 90 giorni.

Ed invero, come questo giudice già evidenziò nelle ordinanze dat. 6/10/2008 e 5/5/2007, l'art. 645 c.p.c. fa riferimento alla riduzione a metà dei termini a comparire, ma non anche alla riduzione dei termini di costituzione. La dimidiazione del termine di costituzione è prevista dall'art. 165 c.p.c. solo quando l'attore abbia chiesto e ottenuto dal Presidente di abbreviare il termine a comparire "nelle cause che richiedono pronta spedizione". La riduzione dei termini di comparizione con provvedimento presidenziale ex art. 163 bis comma 2 è compensata espressamente ed eccezionalmente dalla riduzione dei termini di costituzione prevista dagli artt. 165 e 166 c.p.c., per consentire al convenuto un maggior arco di tempo per l'esame dei documenti della parte attrice. Analoga specifica disposizione non è prevista per l'opposizione a decreto ingiuntivo ove l'art. 645 secondo comma c.p.c. prevede solo la riduzione dei termini di comparizione.

Né può affermarsi che sussista la medesima ratio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Al riguardo, si consideri che l'opponente è convenuto in senso sostanziale e non sussiste per lui l'onere, sotteso all'art. 165 c.p.c., di dare al creditore opposto pronta contezza dei documenti offerti in comunicazione, affinché questo possa predisporre per tempo le proprie difese. L'opposto, attore in senso sostanziale, conosce già la materia del contendere, poiché è lui stesso ad avere introdotto la lite. L'oggetto del giudizio di opposizione è determinato dal ricorso monitorio, non dall'atto di opposizione e la facoltà di dimidiare i termini a comparire con l'atto di opposizione appare coerente con le caratteristiche del procedimento monitorio, che vedono l'inversione delle parti e il succedersi, alla fase strettamente monitoria, dell'iniziativa dell'opponente, volta a instaurare un giudizio ordinario di cognizione. Perciò, ratio della facoltà di dimidiare il termine a comparire è connessa alla necessità dell'opponente di instaurare rapidamente il contraddittorio, a tutela del suo diritto di

difesa, consentendogli di anticipare la trattazione dei motivi di opposizione e ottenere celermente la revoca del decreto, laddove la ratio della dimidiazione prevista dall'art. 163 bis , 2 co., c.p.c. consiste nella pronta spedizione della causa e richiede il vaglio del Presidente sulla sussistenza del presupposto applicativo della norma. A tutt'altro scopo risponde l'art. 645, 2° co., ultima frase c.p.c., che lascia all'attore la libera facoltà di ridurre il termine a comparire, proprio in considerazione del fatto che egli non è attore in senso sostanziale e che l'oggetto del giudizio di opposizione è già stato predeterminato con il ricorso monitorio dal creditore intimante.

Inoltre, nessuna norma in tema di opposizione a decreto ingiuntivo prevede la sanzione dell'improcedibilità per il caso della tardiva costituzione dell'opponente. L'equiparazione della costituzione tardiva alla costituzione mancata non può ritenersi scontata. Gli artt. 348, 369 e 399 c.p.c. contemplano espressamente la sanzione d'improcedibilità dell'impugnazione per tardiva costituzione dell'impugnante. Non così l'art. 647 c.p.c., che disciplina il solo caso della mancata costituzione dell'opponente e non quello della tardiva costituzione. Una sanzione d'improcedibilità deteriore rispetto ai consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a ruolo del processo di prime cure, qual è pur sempre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, (art. 307 c.p.c.), appare incompatibile con i principi del "giusto processo regolato dalla legge", poiché tale sanzione, a differenza delle suddette regole in materia d'impugnazioni, non è espressamente sancita dalle norme processuali e, in difetto di ciò, non può essere ricostruita in via interpretativa. Vi è una riserva di legge la quale impedisce all'interprete di proporre una lettura analogica della disciplina legale, dovendosi preservare il valore, di rilevanza costituzionale, di stretta disciplina legale delle forme o delle garanzie del processo, con speciale riguardo a preclusioni e decadenze poste a carico delle parti. Nel giusto processo non può essere consentita all'interprete un'attività nomopoietica di creazione di preclusioni e decadenze a carico delle parti, che subiscono effetti pregiudizievoli, talora irreversibili.

In conclusione, un'interpretazione conforme a costituzione con particolare riferimento ai valori del giusto processo e del diritto di difesa non consente che si dichiari improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo oltre cinque giorni (ma entro dieci giorni) dalla notificazione perché: 1) la sanzione d'improcedibilità dell'opposizione è comminata dall' 647 c.p.c. 1° co. (seconda ipotesi) soltanto per il caso di mancata costituzione dell'opponente, ma non per quello di costituzione tardiva; 2) non può essere esteso in via interpretativa, e senza che sussista il presupposto della *eadem ratio*, il dimidiato termine di costituzione sancito dall'art. 165 c.p.c., previsto per le cause che, richiedendo pronta spedizione, a seguito di esplicita autorizzazione presidenziale, siano state instaurate con un ridotto termine a comparire.

Questa sanzione d'improcedibilità dell'opposizione tardivamente iscritta a ruolo, in caso di dimidiazione anche inavvertita del termine a comparire, viola il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza, perché grava l'opponente di un onere che appare inutilmente e irragionevolmente contrario alla struttura bifasica del rito monitorio e all'inversione della posizione processuale delle

parti, specialmente se si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura pur sempre un processo di primo grado e si raffronta questa disciplina con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione a ruolo di una causa di primo grado.

Ne consegue che, a parere di questo giudice, l'opposizione a decreto ingiuntivo va iscritta entro dieci giorni dalla notifica e, in caso di costituzione tardiva, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., senza alcuna sanzione d'improcedibilità.

Venendo al caso in esame, l'opposizione è stata iscritta entro dieci giorni dalla notifica e l'opponente neppure si era avvalso della facoltà di dimezzare il termine di comparizione. Il convenuto opposto, comunque, si era costituito nel termine assegnato.

La costituzione dell'opponente, avvenuta entro i dieci giorni dalla notificazione della citazione, è dunque tempestiva e, nel caso di specie, in cui la convenuta opposta si è costituita nel termine a lei assegnato, non avrebbe, comunque, determinato la sanzione dell'improcedibilità dell'opposizione, poiché si sarebbe applicata la sanatoria di cui all'art. 171 secondo comma c.p.c.

Il debitore-opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano, quale foro di esecuzione dei pagamenti e di domicilio del creditore ex artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. e, in via graduata, del Tribunale di Firenze.

L'eccezione è palesemente infondata perché:

1) l'opponente non ha contestato tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18-20 c.p.c. In tema di competenza per territorio derogabile il convenuto ha l'onere di contestare, nel primo atto difensivo, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., restando escluso che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (ex plurimis, Cass. 12465/2002).

2) Nel caso di specie, è stato adito il Tribunale del luogo di residenza del debitore quale foro esclusivo del consumatore, ex art. 33 secondo comma lett u Dlgs n 206/2005.

3) Il tribunale adito è comunque territorialmente competente anche in base al generale criterio di collegamento del foro delle persone fisiche previsto dall'art. 18 c.p.c.

L'eccezione di incompetenza territoriale è, dunque, palesemente infondata.

Nel merito, l'opponente si è limitato a contestare del tutto genericamente la debenza delle somme "con riferimento ai criteri di calcolo delle rate e dei tassi d'interesse".

I fatti allegati dalla convenuta opposta, attrice sostanziale, non sono stati specificamente contestati dall'opponente, come prescritto dall'art. 115 c.p.c.

La contestazione effettuata dall'opponente è talmente generica da essere una mera clausola di stile che, in quanto tale, non esclude la pacificità dei fatti. Ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., i fatti non sono pacifici solo quando sono specificamente contestati. Il grado di specificità della contestazione va proporzionata alla specificità

dell'allegazione e varia a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato. Laddove è possibile, il fatto è specificamente contestato se s'indicano fatti diversi o logicamente incompatibili o sufficientemente circostanziati.

Nel caso di specie, l'opponente è parte del contratto invocato quale fatto costitutivo del credito azionato dalla convenuta opposta e ben avrebbe dovuto contestare specificamente le somme richieste e risultanti dal contratto e dai conteggi prodotti dalla controparte, indicando quelle dovute o quantomeno specificando i criteri censurati e divergenti rispetto a quelli corretti.

Invece si è limitata a contestare l'esattezza dell'importo ingiunto, senza specificare quale fosse, a sua detta, l'importo dovuto e quali i criteri da adottare rispetto a quelli applicati.

L'infondatezza dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente alla refusione integrale delle spese processuali che, tenuto conto del valore della causa e della rapida definizione del giudizio, conclusosi in sole due udienze, si liquidano in euro 30,00 per spese, euro 880,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la opposizione promossa da G. B. e A. M. nei confronti di F. Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante, con atto di citazione in opposizione notificato il 3 maggio 2010,

rigetta l'eccezione d'improcedibilità proposta dalla convenuta opposta.

Rigetta l'opposizione proposta da G. B. e A. M. e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo.

Condanna gli opposenti G. B. e A. M. alla refusione integrale delle spese processuali in favore della convenuta opposta, che si liquidano in euro 30,00 per spese, euro 880,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Monza il 24 novembre 2010.

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani